



COMUNE DI DOLIANOVA

PROVINCIA DI CAGLIARI

PIAZZA BRIGATA SASSARI

UFFICIO SEGRETERIA E AA.GG.

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. n° 75 del 12 Ottobre 1994

- Integrato e rettificato con delibera C.C. n. 94 del 28 dicembre 1994*
- Integrato e rettificato con delibera C.C. n. 61 del 22 dicembre 1999*
- Integrato e rettificato con deliberazione C.C. n. 13 del 5 Marzo 2001*

*Approvato dal CO.RE.CO. con nota prot. n.1039 del 26.04.2001
Pubblicato sul B.U.R.A.S. N.20 del 12.06.2001*

Dolianova, li 5 Marzo 2001

*Il Sindaco
(Luigi PIANO)*

*Il Segretario Comunale
(Dott. ssa Luisa OROFINO)*

S O M M A R I O

TITOLO I° - AUTONOMIA E FINALITA' DEL COMUNE

Art. 1	PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 2	FINALITA'
Art. 3	TERRITORIO E SEDE COMUNALE
Art. 4	IMPEGNO PROGRAMMATICO
Art. 4bis	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Art. 5	ALBO PRETORIO

TITOLO II° - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 6	ORGANI
Art. 7	CONSIGLIO COMUNALE
Art. 8	PRIMA ADUNANZA
Art. 9	LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
Art. 10	ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
Art. 11	CONSIGLIERE COMUNALE
Art. 12	GRUPPI CONSILIARI
Art. 13	PREROGATIVE DELLE MINORANZE CONSILIARI
Art. 14	COMMISSIONI
Art. 15	COMMISSIONI TECNICO-CONSULTIVE
Art. 16	COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Art. 17	FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Art. 18	COMPETENZA DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Art. 19	MOZIONE DI SFIDUCIA
Art. 20	IL SINDACO
Art. 21	IL VICE SINDACO
Art. 22	DELEGHE ED INCARICHI
Art. 23	CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO

TITOLO III° - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 24	PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI
Art. 25	PARI OPPORTUNITA'
Art. 26	ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Art. 27	GRUPPI DI STUDIO, RICERCA O LAVORO

Art. 28	INCARICHI ESTERNI
Art. 29	SEGRETARIO COMUNALE
Art. 30	IL VICE SEGRETARIO
Art. 31	IL DIRETTORE GENERALE
Art. 32	RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Art. 33	LE DETERMINAZIONI E I DECRETI

TITOLO IV° - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 34	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Art. 35	INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 36	COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO
Art. 37	ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 38	ATTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

TITOLO V° - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 39	SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 40	FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Art. 41	AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI
Art. 42	SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA
Art. 43	UNIONE DI COMUNI
Art. 44	CONVENZIONI
Art. 45	CONSORZI
Art. 46	ACCORDI E CONFERENZE

TITOLO VI° - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 47	ORDINAMENTO
Art. 48	AUTONOMIA FINANZIARIA
Art. 49	CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 50	REVISORI DEI CONTI
Art. 51	REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

TITOLO VII° - PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 52	PARTECIPAZIONE
Art. 53	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
Art. 54	VOLONTARIATO
Art. 55	PROMOZIONE FORME ASSOCIATIVE
Art. 56	PETIZIONI POPOLARI
Art. 57	INIZIATIVA POPOLARE DELIBERATIVA
Art. 58	REFERENDUM COMUNALI
Art. 59	DIFENSORE CIVICO
Art. 60	PUBBLICITA' DELLO STATUTO
Art. 61	REGOLAMENTI
Art. 62	ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE
Art. 63	NORME TRANSITORIE

+++++

TITOLO I° - AUTONOMIA E FINALITA' DEL COMUNE

ART. 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

Il Comune di Dolianova, Ente autonomo locale esplica le proprie funzioni nell' ambito dell' ordinamento istituzionale dello Stato, in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione ed alle Leggi generali della Repubblica Italiana, nel rispetto delle norme contenute nello Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna, della Carta Fondamentale dei Comuni d'Europa e del presente Statuto.

ART. 2 FINALITA'

Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

Il Comune ricerca la collaborazione e la gestione associata dei servizi locali con altri soggetti pubblici.

Esso rappresenta e promuove unitariamente gli interessi della propria comunità, ne garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche.

ART. 3 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

Il Comune di Dolianova, nato nel 1905 dalla fusione delle ville di San Pantaleo e Sicci San Biagio, è situata geograficamente nella parte sud-orientale della Sardegna.

Il territorio del Comune confina con quello dei Comuni di: Serdiana, Sant' Andrea Frius, S. Nicolò Gerrei, Villasalto, Sinnai e Soleminis.

Gli Organi comunali esercitano normalmente le loro funzioni nella sede del Comune.

Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

Il Regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, i casi di concessione in uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti, Associazioni, operatori economici, e relative modalità.

Il Gonfalone è esposto nel palazzo municipale assieme alla bandiera nazionale e alla bandiera della Regione Autonoma della Sardegna.

All' interno del territorio comunale non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l' insediamento di centrali nucleari e di impianti di stoccaggio di scorie radioattive.

ART. 4 **IMPEGNO PROGRAMMATARIO**

Il Comune si impegna per:

- ***la tutela dell' ambiente:***

promuove la valorizzazione del patrimonio naturale, storico ed artistico con particolare riguardo verso progetti che prevedono l'istituzione di Parchi Naturali nel suo territorio. Il Comune adotta le misure necessarie ed idonee per la conservazione e la difesa dell' ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per l' eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, acustico e dei bacini imbriferi. Il Comune garantisce il proprio impegno per la sicurezza nelle campagne, la prevenzione e la lotta agli incendi. Esso tutela il patrimonio storico, ed archeologico, ed inoltre predispone i sistemi di accesso per garantirne il godimento da parte della collettività.

- ***la tutela della salute:***

Il Comune concorre a garantire nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderla effettiva con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell' ambiente e dei luoghi ove si svolgono attività lavorative, nonché alla tutela della maternità e della prima infanzia. Esso opera per l' attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con speciale riferimento ed attenzione ai problemi degli anziani, degli inabili e degli invalidi ed infine riconosce e tutela i diritti dell'infanzia e della gioventù;

- ***la promozione della cultura, dello sport e dell' associazionismo:***

Il Comune promuove e tutela lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali. La Lingua Sarda è patrimonio culturale della Comunità e ad essa è riconosciuta particolare importanza e ne è favorito il libero uso. Negli organi comunali possono essere usate liberamente la lingua italiana e la lingua sarda. Le modalità dell'uso della lingua sarda verranno fissate con apposito regolamento. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture di supporto, di idonei servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed ai privati.

Le modalità di utilizzo delle strutture, servizi ed impianti, saranno disciplinate da regolamento che eventualmente dovrà prevedere anche il concorso delle spese di gestione. Il regolamento potrà prevedere la gratuità per l'utilizzo finalizzato a particolari esigenze di carattere sociale.

- il Comune tutela il lavoro in tutte le sue forme; sostiene il diritto di libertà di organizzazione dei Lavoratori;
- Promuove la salvaguardia del patrimonio agricolo e pastorale e delle attività ad esso connesse.
- Adotta iniziative per incoraggiare l'attività artigiana e turistica con particolare riguardo a quelle aventi peculiarità locali,
- Coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore, adottando iniziative idonee a stimolarne l'attività.

- ***lo sviluppo economico:***

Il Comune attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti abitativi, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali ed agro pastorali.

Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, per assicurare il diritto alla casa. Favorisce le iniziative volte a commercializzare e diffondere i prodotti locali.

Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi, con particolare riguardo ai giovani in cerca di prima occupazione.

- ***adeguamento del sistema di circolazione e trasporti:***

Il Comune attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, con particolare riferimento alle necessità di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze di pendolarismo del lavoro, della scuola e del turismo.

Promuove iniziative atte a realizzare utili sistemi di collegamento del proprio territorio con gli altri Comuni, con particolare riguardo a quelli sede di strutture di servizio per i residenti (U.S.L..., Comunità Montana ecc...)

- ***la programmazione economico-sociale e territoriale:***

Il Comune persegue i propri fini adottando di norma il metodo e gli strumenti della programmazione. Esso pone in atto e stimola forme di collaborazione con l'Ente Provincia.

Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l' apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel proprio territorio.

- *garantire la partecipazione:*

Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l' effettiva partecipazione di tutti i cittadini all' attività politica ed amministrativa dell' Ente con criteri che sono stabiliti nel Regolamento.

Riconosce che presupposto della partecipazione è l' informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l' istituzione di mezzi e strumenti idonei, anche mediante l' organizzazione di incontri, convegni, mostre e rassegne.

Stabilisce rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa. Per favorire un efficiente distribuzione dei servizi comunali attua idonee forme di collaborazione con altri Comuni e con la Provincia.

- *l' organizzazione dei servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche:*

Al fine di gestire servizi e realizzare opere che per natura e dimensione non possono essere assicurati con intervento diretto, il Comune può disporre:

- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
- b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- c) la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni, cointeressati alla gestione del servizio in oggetto;
- d) la concessione del servizio a terzi;
- e) apposita istituzione per l'esercizio dei servizi sociali che non abbiano rilevanza imprenditoriale.

- *la solidarietà e l' uguaglianza:*

Il Comune in conformità ai principi sanciti nelle convenzioni internazionali ratificate dallo Stato Italiano, riconosce i diritti naturali delle persone, e nella pace un diritto fondamentale dell'umanità. A tale fine promuove la cultura della pace, dei diritti umani e della cooperazione fra i popoli mediante iniziative culturali di informazione e di educazione, coinvolgendo le Scuole e le Associazioni culturali.

Il Comune promuove ed attua le azioni più idonee, per rimuovere le condizioni che di fatto ostacolano l' affermazione della dignità e eguaglianza delle persone di qualunque etnia, lingua, cultura, religione, idea politica; riconosce il principio della parità fra uomini e donne e pone in essere le misure atte a realizzare le pari opportunità.

ART. 4 bis

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

- 1.** Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l' elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi;

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l' associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l' Unicef;
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 5

ALBO PRETORIO

Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l' accessibilità, l' integralità e la facilità di lettura.

Il Segretario cura la affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un Messo Comunale e su attestazione di questo ne certifica l' avvenuta pubblicazione.

TITOLO II° - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 6 ORGANI

Sono organi del Comune: il Consiglio, il Sindaco, la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 7 CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo politico-amministrativo e ne esercita il controllo.

Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria.

Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale, statale e tenendo conto degli indirizzi e delle scelte della Comunità Economica Europea.

Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Disciplina l'organizzazione delle attività comunali attraverso l'adozione di specifici regolamenti e si detta norme di autorganizzazione.

L'esercizio delle attribuzioni e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

ART. 8 ***PRIMA ADUNANZA***

La prima adunanza del Consiglio Comunale neo eletto è dedicata alla convalida degli eletti, al giuramento del Sindaco e alle comunicazioni, da parte del Sindaco dei componenti della Giunta Municipale.

Questa è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. Tale seduta è presieduta dal Sindaco.

Eventuali surroghe di consiglieri, per rinuncia o per mancata convalida della elezione, devono comunque precedere le comunicazioni del Sindaco di cui al 1° comma.

ART. 9 ***LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO***

Congiuntamente alla presentazione all'organo consiliare del primo bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Con cadenza annuale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Sindaco, sentita la Giunta provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

ART. 10 ***ATTIVITA' DEL CONSIGLIO***

Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità di funzionamento dell'organo, la costituzione, i poteri e il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari con fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio.

Alle sedute del Consiglio Comunale possono partecipare, senza diritto di voto, ed esclusivamente per contributi tecnici, i responsabili dei servizi, esperti, consulenti esterni e professionisti incaricati.

ART. 11 ***CONSIGLIERE COMUNALE***

L'entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, tutte le notizie, le informazioni e gli atti utili all'espletamento del proprio mandato. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per l'accesso agli atti.

I consiglieri comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, emendamenti scritti secondo le modalità previste dall'apposito regolamento comunale.

I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale.

Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai consiglieri comunali i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

ART. 12 ***GRUPPI CONSILIARI***

I Consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono un gruppo consiliare, qualunque sia il numero dei componenti.

E' inoltre possibile costituire un solo gruppo misto qualunque sia il numero dei suoi componenti.

Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l' esercizio delle relative funzioni, ove possibile, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la relativa consistenza numerica.

Il regolamento stabilisce le funzioni della conferenza dei capi gruppo.

ART. 13 ***PREROGATIVE DELLE MINORANZE CONSILIARI***

Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l' effettivo esercizio dei poteri di controllo e del diritto d' informazione sull' attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.

Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.

Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall' ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

ART. 14 ***COMMISSIONI***

Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, l' oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con appositi regolamento.

ART. 15
COMMISSIONI TECNICO-CONSULTIVE

Nei casi in cui la Legge prevede, per particolari materie, l'istituzione di Commissioni tecnico-consultive, se non è diversamente stabilito da norme superiori, saranno composte e presiedute da esperti con nomina del Sindaco: quest'ultimo può tuttavia affidarne la presidenza al responsabile del servizio all'interno del Comune.

La composizione, le modalità di nomina, le competenze delle commissioni si uniformeranno alle disposizioni dettate dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti istitutivi.

ART. 16
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori fino a 6 (sei), compreso il Vice Sindaco.

Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori decidendone il numero, tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.

Possono essere nominati Assessori sia i consiglieri comunali sia cittadini non facenti parte del Consiglio; la carica di Assessore non è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

Gli Assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

ART. 17 **FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA**

Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l'unità di indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

La Giunta è presieduta dal Sindaco.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

ART. 18 **COMPETENZE DELLA GIUNTA**

La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

La Giunta compie gli atti che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale, del Direttore Generale se nominato e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, e l'approvazione del piano esecutivo di gestione.

ART. 19
MOZIONE DI SFIDUCIA

Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione: se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 20
IL SINDACO

Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è membro del Consiglio Comunale, rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione.

Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti, sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Il Sindaco convoca e presiede le sedute del Consiglio comunale e della Giunta municipale, ne fissa la data di convocazione e determina l'ordine del giorno.

Egli inoltre individua il vertice burocratico e definisce gli incarichi dirigenziali con la scelta di collaboratori esterni, nomina i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

Adotta ordinanze contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in tutti i casi in cui è necessario prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Ha la rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio.

ART. 21
IL VICE SINDACO

Il Sindaco provvede alla nomina del vice sindaco con il medesimo decreto di nomina della Giunta Comunale. L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento. Ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

ART. 22
DELEGHE ED INCARICHI

Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

L'atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco – anche dopo aver rilasciato la delega – può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.

Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.

Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Non è consentita la mera delega di firma.

ART. 23 ***CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO***

L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Le dimissioni del Sindaco sono presentate nelle forme previste dalla legge.

Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Di tale evenienza il Segretario Comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.

TITOLO III° - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 24 PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'organigramma;
- l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione degli uffici.

ART. 25 PARI OPPORTUNITA'

Il Comune adotta le misure e le azioni positive per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità nel lavoro fra uomini e donne. Le azioni positive sono finalizzate ad eliminare le disparità nella vita lavorativa, nella progressione di carriere e nell'avanzamento professionale, favorendo, anche mediante una diversa organizzazione delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali, ed una migliore ripartizione di tali responsabilità fra i due sessi.

ART. 26
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

Attraverso il regolamento di organizzazione, l'ente stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore se nominato, il segretario comunale e gli organi amministrativi.

Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, se nominato, e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, anche mediante ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

ART. 27
GRUPPI DI STUDIO, RICERCA O LAVORO

Ove sia ritenuto opportuno o necessario, e nel rispetto degli istituti economici previsti dalla normativa vigente e per l'esercizio delle funzioni o attività di rispettiva competenza, all'interno delle unità organizzative, per progetti o programmi determinati possono essere costituiti gruppi di studio, ricerca o lavoro, attribuendo al personale mansioni ed attività nel rispetto della capacità e competenza professionale, anche a prescindere dalle mansioni svolte dalla categoria, ma nel rispetto della posizione funzionale del dipendente.

In egual modo può procedersi per progetti o programmi intersettoriali o che comunque riguardino unità organizzative.

ART. 28
INCARICHI ESTERNI

Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne, al alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all' amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 29
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell' ente in ordine alla conformità dell' azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso l' apposizione del visto di conformità sui singoli atti.

Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l' esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell' ente.

Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l' attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all' azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d' intesa con l' Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l' adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.

Il Sindaco può affidare al Segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell'ente.

Il Segretario è capo del personale e ne è responsabile.

Il Segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dell'ente secondo modalità e direttive impartite dal Sindaco, nel rispetto dell'autonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'ente.

ART. 30

IL VICE SEGRETARIO

La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario che svolge funzioni vicarie del Segretario comunale e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento e può essere nominato responsabile di posizione organizzativa di massima dimensione.

Il Vice Segretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative.

ART. 31

IL DIRETTORE GENERALE

Il Comune può convenzionarsi con altri Enti Locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.

L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli Enti convenzionati e quant'altro necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Comunale, dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi e, ove istituito, dell'ufficio delle funzioni di indirizzo e controllo.

Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione.

Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'ente.

A tal fine il Direttore: -

- a) collabora con l'Amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;
- b) predispone, d'intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;
- c) verifica nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;
- d) sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi, attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;
- e) definisce i criteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative;
- f) adotta, in via surrogatoria, nei casi in cui siano temporaneamente assenti o, in caso di inerzia del responsabile, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi, previa istruttoria curata dal servizio competente;

Entro quindici giorni dalla chiusura dell' esercizio finanziario il Direttore Generale relazione alla Giunta sull' andamento della gestione dell' anno precedente per ciascun settore di attività dell' ente.

Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario Comunale per l' intero periodo del mandato amministrativo.

Compete in tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell' incarico.

ART. 32 ***RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI***

I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione ed hanno la gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune.

Essi sono nominati con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per un periodo che non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco.

Ai responsabili spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l' adozione di atti e provvedimenti che impegnano l' Amministrazione verso l' esterno. A tale scopo la Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le singole risorse finanziarie ed in modo analitico, nell' ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.

I predetti responsabili, nel rispetto delle norme regolamentari, possono affidare l' istruttoria dei procedimenti di competenza al personale compreso nella posizione organizzativa, pur rimanendo responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell' attività dei responsabili di ufficio o servizio sono affidate al direttore generale o al segretario comunale, nel caso in cui il direttore generale non sia stato nominato o le relative funzioni non siano state affidate al segretario comunale.

ART. 33
LE DETERMINAZIONI ED I DECRETI

Gli atti dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre, assumono la denominazione di “determinazioni” e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di “decreti”.

Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell’ adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell’ attestazione di copertura finanziaria.

Entro 8 (otto) giorni vengono depositati in copia presso la Segreteria comunale.

Tutti gli atti del Sindaco e dei dirigenti e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l’ Ufficio di provenienza.

TITOLO IV° - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 34

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

L'attività amministrativa persegue i fini determinati dall'ordinamento del Comune.

Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità ed efficacia, il Comune deve avvalersi dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli pubblici o privati, ammessi nell'ordinamento e che non siano espressamente vietati dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente.

L'attività amministrativa deve rispettare i principi dell'economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità e le procedure determinate nei regolamenti comunali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, della legge n. 241 del 7/8/1990 e dei criteri di cui al presente articolo.

Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, da regolamenti governativi e comunali, di silenzio assenso e di inizio di attività su denuncia dell'interessato e senza atto di assenso comunque denominato, i procedimenti si concludono con provvedimento espresso e adeguatamente motivato emanato dall'organo competente entro il termine previsto per il tipo di procedimento stesso dall'ordinamento del Comune. In assenza di esplicita previsione il termine è di 60 giorni.

ART. 35

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi, ovvero interessi diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.

I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimento con memorie, scritti o documenti, che debbono essere valutati quando attinenti ad interessi comunque coinvolti.

Hanno altresì diritto di essere, ove possibile, informalmente sentiti dagli organi competenti.

Il regolamento disciplinerà le modalità ed i termini dell' intervento, nonché le loro relazioni con il termine finale per l'emanazione del provvedimento.

Il funzionario competente all' emanazione del provvedimento finale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 36

COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO

L' avvio di ogni procedimento amministrativo, è comunicato, contestualmente all'emanazione dell'atto di impulso o alla ricezione dello stesso, ai diretti interessati e a quelli cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento, quando siano facilmente individuabili.

Ove sia possibile, il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere comunicati. Il responsabile del procedimento tenuto ad effettuare la comunicazione valuta, altresì, in riferimento al singolo procedimento, se ci siano altri interessati alla comunicazione.

Nei casi di urgenza o nei casi in cui il destinatario o coloro che possono subire un pregiudizio dal procedimento non siano individuati o facilmente individuabili, il responsabile può, con adeguata motivazione, prescindere dalla comunicazione.

ART. 37

ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici.

Chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti gli atti e documenti amministrativi, comunque formati, utilizzati ai fini della attività amministrativa, ed estrarne copia, secondo le modalità stabilite nell' apposito regolamento.

Il Comune assicura la trasparenza dell'Amministrazione, garantendo, nel rispetto di norme di legge vigenti in materia e fatte salve le eccezioni previste dal Regolamento, la consultabilità del suo archivio, costituito dal complesso di tutti i documenti prodotti nel corso

della sua attività, ovunque materialmente distribuiti, e ne cura e ne coordina la tenuta, conservazione e consultazione, attraverso l' apposito servizio archivistico comunale, che all' uopo verrà istituito.

Gli atti esclusi dall' accesso da Regolamenti statali o comunali per motivi di garanzia della riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese, sono accessibili a coloro che debbono prenderne visione per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

ART. 38 ***ATTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO***

Il Regolamento comunale individua, per categorie, gli atti amministrativi e documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all' ordine pubblico, alla riservatezza e determina il tempo della inaccessibilità.

Il Responsabile del procedimento ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti, per ragioni attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, atti o documenti non sottratti all'accesso.

TITOLO V° - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 39 ***SERVIZI PUBBLICI LOCALI***

Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione dei beni e l'attività rivolta a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile in armonia con quanto previsto dall'ultima parte (art. 4) del presente statuto.

I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.

ART. 40 ***FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI***

Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio di pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) a mezzo di unioni di comuni, convenzioni, consorzi, accordi di programma nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 41
AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l' economicità e la migliore qualità dei servizi.

Il Consiglio può altresì costituire istituzioni che sono organismi strumentali del Comune, privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

ART. 42
SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell' ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

L' atto costitutivo, lo statuto o l' acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l' andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l' interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell' ambito dell' attività esercitata dalla società medesima.

ART. 43
UNIONE DEI COMUNI

Il Consiglio comunale può deliberare, al fine di ottimizzare l' esercizio delle funzioni di competenza, la costituzione, con altri enti locali preferibilmente contermini, di una unione di comuni.

L' atto costitutivo e lo statuto sono approvati dai rispettivi consigli dei comuni partecipanti all' unione, con le modalità previste per le modifiche statutarie.

Alle unioni dei comuni, si applicano, se compatibili, le norme previste per i comuni.

ART. 44
CONVENZIONI

Il Consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati, al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 45
CONSORZI

Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

A tal fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

ART. 46
ACCORDI E CONFERENZE

L' accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o interventi di interesse pubblico, nonché all' attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l' azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici o privati. Allo stesso modo si procede per l' approvazione di progetti

di opere pubbliche comprese nei programmi dell' amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.

Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi. La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizio.

TITOLO VI° - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 47 ***ORDINAMENTO***

L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio.

La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, i fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà dell'ente, è tenuto un inventario costantemente aggiornato.

ART. 48 ***AUTONOMIA FINANZIARIA***

Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazione a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali e di altri enti, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti o da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla Legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento.

La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione degli utenti.

In ossequio alle disposizioni di cui alla normativa generale sui lavori pubblici, il Consiglio comunale, limitatamente ai settori dell'energia, dei trasporti, delle infrastrutture,

dell' ambiente e del turismo può deliberare la realizzazione dell' investimento con lo strumento del project financing.

Le funzioni attribuite e delegate, di competenza dello Stato e della Regione, possono essere esercitate nel rispetto dei principi dello Statuto, solo dopo che siano state assicurate, dai medesimi Enti, le risorse necessarie.

I costi relativi per l' attuazione delle deleghe non possono gravare direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente sul bilancio comunale.

ART. 49 ***CONTROLLO DI GESTIONE***

Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull' efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano, oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l' uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.

Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l' andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all' efficacia ed economicità degli stessi.

Il Consiglio comunale viene a conoscenza dell' andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, ai Revisori dei Conti, al Segretario e ai Funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all' organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.

ART. 50
REVISORI DEI CONTI

Il regolamento di contabilità disciplinerà l' organizzazione e le modalità di funzionamento dell' ufficio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del comune e i revisori.

Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai revisori, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative a sindaci revisori della società per azioni.

ART. 51
REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

TITOLO VII° - PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

ART. 52 PARTECIPAZIONE

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati all'attività politico-amministrativa dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Per gli stessi fini, il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, su specifici problemi di interesse generale o limitato al singolo quartiere coinvolgendo anche i cittadini non elettori di età non inferiore a 14 anni.

Ai sensi del presente Statuto si considerano cittadini tutti coloro che hanno dimora nel territorio comunale.

ART. 53 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento delle attività associative.

Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita nell'apposito regolamento ex art. 12 L. 241/90.

Le associazioni che hanno ricevuto contributi in danaro o in natura dall'ente, devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impegno.

ART. 54
VOLONTARIATO

Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

Il volontariato può collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni dell'ente.

Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per il perseguimento delle loro finalità.

ART. 55
PROMOZIONE FORME ASSOCIATIVE

Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione.

In particolare, nell'ambito delle competenze previsionali, pianificatrici e programmatiche, il Comune promuove e garantisce la più ampia consultazione e partecipazione delle organizzazioni sociali, economiche e culturali.

ART. 56
PETIZIONI POPOLARI

I cittadini singoli o associati possono intervenire con istanze e petizioni nei procedimenti di programmazione ed in quelli volti comunque all'adozione di provvedimenti amministrativi, per la migliore tutela degli interessi collettivi.

Possono altresì intervenire con interrogazioni scritte al Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale che è tenuto a rispondere con le stesse modalità e tempi previsti per le interrogazioni da parte dei singoli consiglieri.

ART. 57
INIZIATIVA POPOLARE DELIBERATIVA

L' iniziativa popolare deliberativa si esercita con la presentazione al Sindaco della proposta per l' adozione di atti amministrativi di competenza dell' ente. Il Sindaco acquisiti i pareri dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta, unitamente ai pareri all' organo competente che assume le proprie decisioni.

Essa può essere esercitata anche per la modificazione del presente Statuto: in tal caso la proposta di deliberazione deve essere presentata da almeno 1000 elettori, con firme autenticate nelle forme di legge.

ART. 58
REFERENDUM COMUNALI

Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti lo Statuto Comunale, il Piano urbanistico comunale e strumenti attuativi, alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all' organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l' abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti già adottati dal Consiglio.

Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l' indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

ART. 59
IL DIFENSORE CIVICO

Può essere istituito l' ufficio del Difensore Civico.

Su deliberazione del Consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico Ufficio del Difensore Civico tra enti diversi o anche avvalersi dell' ufficio operante presso altri comuni.

Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dell' imparzialità e del buon andamento dell' attività dell' amministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure disciplinate nell' apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio deve iscrivere la relazione del Difensore Civico all' ordine del giorno dei lavori consiliari entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Comunale adotta apposito regolamento per il funzionamento dell' ufficio del Difensore Civico.

ART. 60
PUBBLICITA' DELLO STATUTO

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell' ordinamento comunale.

Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l' effettiva conoscibilità.

ART. 61
REGOLAMENTI

Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla Legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

Nelle materie di competenza riservate dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

L' iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini.

ART. 62
ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI
A LEGGI SOPRAVVENUTE

Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell' ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel T.U. degli EE.LL. ed in altre Leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 63
NORME TRANSITORIE FINALI

Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l' applicazione delle norme transitorie.

Il Consiglio approva entro un anno i relativi regolamenti. Fino all' adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

A un anno dalla sua approvazione, il Consiglio Comunale dovrà verificare con atto formale l' attualità del presente Statuto.

=====